

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
Regolamento (CEE) n. 215/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 216/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 217/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2632/86 e che porta a 75 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese	5
* Regolamento (CEE) n. 218/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i contingenti applicabili nel 1987 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi	7
* Regolamento (CEE) n. 219/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1634/86 che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per l'olio d'oliva e i panelli importati in Portogallo e che fissa, per il 1987, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva e di panelli	8
* Regolamento (CEE) n. 220/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2672/86 che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1986/1987	9
Regolamento (CEE) n. 221/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	11
Regolamento (CEE) n. 222/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	12
Regolamento (CEE) n. 223/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	14

Regolamento (CEE) n. 224/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	16
Regolamento (CEE) n. 225/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	19
Regolamento (CEE) n. 226/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	22
Regolamento (CEE) n. 227/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate	25
Regolamento (CEE) n. 228/87 della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/53/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1986, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri** 33

87/54/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori** 36

87/55/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, recante quarta modifica della direttiva 70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana** 41

87/56/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli** 42

87/57/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla conclusione del protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica** 46
- Protocole d'amendement de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique** 47
- Protocol amending the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources** 49

87/58/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini** 51

* Rettifica del regolamento (CEE) n. 152/87 della Commissione, del 21 gennaio 1987, che fissa, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1987, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e Portogallo (GU n. L 20 del 22. 1. 1987)	54
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 215/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 gennaio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	3,65	197,06
10.01 B II	Frumento duro	37,10	252,19 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	33,36	173,24 ⁽²⁾
10.03	Orzo	31,61	186,67
10.04	Avena	90,74	156,30
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	178,57 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	24,90	24,90
10.07 B	Miglio	31,61	141,01 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	17,35	180,12 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	31,61	62,39 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	19,73	291,44
11.01 B	Farine di segala	61,32	257,15
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	71,00	404,39
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	19,53	312,98

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 216/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete; un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 gennaio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	4,04	4,04	4,04
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	94,16	94,16	94,16
10.07 B	Miglio	0	5,59	5,59	5,59
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,19	7,19	7,19	7,19
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,37	5,37	5,37	5,37
11.07 B	Malto torrefatto	0	6,26	6,26	6,26	6,26

REGOLAMENTO (CEE) N. 217/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2632/86 e che porta a 75 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2632/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3820/86 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese; che la Danimarca, con una comunicazione in data 19 gennaio 1987, ha reso noto alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 25 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 75 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi im-

magazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2632/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2632/86 è sostituito dal seguente testo:

• Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 75 000 t di segala da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 75 000 t di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2632/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 237 del 23. 8. 1986, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 27.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Jylland	45 000
Sjælland	5 000
Fyn	25 000 *

REGOLAMENTO (CEE) N. 218/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

che fissa i contingenti applicabili nel 1987 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre

1995, restrizioni quantitative alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che le restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine; che i contingenti iniziali, in volume, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore delle carni bovine e le modalità di applicazione del regime delle restrizioni quantitative applicabili in tale settore sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1870/86 della Commissione⁽²⁾;

considerando che occorre fissare i contingenti applicabili nel 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 applicabili, nel 1987, all'importazione in Spagna di tali prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati come segue:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente 1987
01.02 A ex II	Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida	330 capi
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate	500 t peso morto
02.01 A II b)	Carni della specie bovina congelate	1 500 t peso morto
02.01 B II b)	Fratteglie della specie bovina	2 950 t peso morto

2. Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1870/86.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.⁽²⁾ GU n. L 162 dell'1. 8. 1986, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 219/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1634/86 che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per l'olio d'oliva e i pannelli importati in Portogallo e che fissa, per il 1987, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva e di pannelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, l'olio d'oliva e i pannelli sono soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che l'articolo 251 dello stesso atto prevede che, in linea di massima, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione sia stabilito un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo di olio d'oliva e dei pannelli; che, tuttavia, per quanto riguarda i pannelli, è opportuno fare riferimento all'anno civile; che i massimali indicativi si basano sui bilanci così stabiliti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1634/86 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3507/86 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di olio d'oliva e di pannelli importati in Portogallo e i massimali indicativi applicabili in Portogallo nel periodo intercorrente tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986;

considerando che è opportuno ridurre gli importi delle cauzioni previste per il rilascio dei titoli di importazione MCS;

considerando che è opportuno stabilire i massimali indicativi nel caso dei pannelli per l'anno 1987 e nel caso

dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1634/86, le cifre « 50 » e « 30 » sono sostituite rispettivamente da « 5 » e « 3 ».

Articolo 2

1. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune proveniente dagli altri Stati membri è fissato, per il periodo intercorrente tra il 1° novembre 1986 e il 31 ottobre 1987, a 3 750 t.

2. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di pannelli della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune provenienti dagli altri Stati membri è fissato, per il 1987, a 27 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 324 del 19. 11. 1986, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 220/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2672/86 che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3181/86⁽⁴⁾, il distillatore può versare al produttore, l'acconto sul prezzo d'acquisto dei prodotti su presentazione della fattura da emettere per i prodotti stessi; che, a fini amministrativi, occorre fissare una data limite per l'emissione della fattura;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del predetto regolamento il distillatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto; che occorre precisare che tale obbligo è indipendente dalle condizioni stabilite per il versamento dell'acconto;

considerando che, ai fini dello svincolo della cauzione costituita dal distillatore per ottenere l'anticipo sull'aiuto, è richiesta la presentazione, entro una determinata data limite, della prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2672/86; che occorre fissare una data limite per la presentazione della prova anche per il caso in cui l'acconto venga versato su presentazione della fattura;

considerando che la Commissione deve essere informata anche del quantitativo di fecce distillate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2672/86 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1986, pag. 6.

1. All'articolo 5, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Tuttavia, il produttore e il distillatore possono convenire che l'acconto sia versato dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura da emettersi per i prodotti in causa anteriormente al 1° settembre 1987 ».

2. All'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« — fornisca la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ».

3. All'articolo 8, paragrafo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di cui all'articolo 3, secondo trattino, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento:

— al più tardi quattro mesi dopo l'entrata in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione, la prova dell'avvenuto versamento dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma,

ovvero

— entro e non oltre il 31 dicembre 1987, la prova dell'avvenuto versamento dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma.

La prova dell'avvenuto versamento del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, è fornita all'organismo d'intervento entro e non oltre il 31 dicembre 1987. ».

4. All'articolo 14, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« — i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 221/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3666/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 211/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 24. 1. 1987, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	50,00 41,91 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 222/87 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 1987
che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4075/86 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 77/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4075/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti

del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 4075/86 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1987, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	 0,5000 — 0,5000 0,5000 0,5000	 — 60,77 — — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri	 — 0,5000	 60,77 —

REGOLAMENTO (CEE) N. 223/87 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 1987
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3666/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 157/87 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 157/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 157/87 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 22. 1. 1987, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	I. Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	44,09	
	(b) altri	42,00	
	II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4409
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	a) zuccheri canditi	40,56 ⁽¹⁾	0,4409
	b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		
	c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	38,64 ⁽¹⁾	
	d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 224/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del predetto regolamento;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) 1 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1987, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1472/86 del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente della situazione dell'offerta e della domanda delle carni fresche o refrigerate, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, se necessario, il prezzo d'offerta franco frontiera è fissato in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative constatare per gli ovini vivi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80 ⁽⁴⁾, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti

doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, per gli animali vivi della sottovoce 01.04 B, nonché per le carni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80 alle sottovoci 02.01 A IV a) 2, 3, 4 e 5 e 02.06 C II a), il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 73/87 ⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per gli

ovini e i caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 5 dal 2 al 8 febbraio 1987	Settimana n. 6 dal 9 al 15 febbraio 1987	Settimana n. 7 dal 16 al 22 febbraio 1987	Settimana n. 8 dal 23 febbraio al 1° marzo 1987
01.04 B	129,546 ⁽¹⁾	132,667 ⁽¹⁾	134,420 ⁽¹⁾	135,680 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	275,630 ⁽²⁾	282,270 ⁽²⁾	286,000 ⁽²⁾	288,680 ⁽²⁾
2	192,941 ⁽²⁾	197,589 ⁽²⁾	200,200 ⁽²⁾	202,076 ⁽²⁾
3	303,193 ⁽²⁾	310,497 ⁽²⁾	314,600 ⁽²⁾	317,548 ⁽²⁾
4	358,319 ⁽²⁾	366,951 ⁽²⁾	371,800 ⁽²⁾	375,284 ⁽²⁾
5 aa)	358,319 ⁽²⁾	366,951 ⁽²⁾	371,800 ⁽²⁾	375,284 ⁽²⁾
bb)	501,647 ⁽²⁾	513,731 ⁽²⁾	520,520 ⁽²⁾	525,398 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	358,319 ⁽²⁾	366,951 ⁽²⁾	371,800 ⁽²⁾	375,284 ⁽²⁾
2	501,647 ⁽²⁾	513,731 ⁽²⁾	520,520 ⁽²⁾	525,398 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 225/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'allegato I, sottovoce 02.01 A IV b) del predetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prelievo per le carcasse e mezzene congelate è pari alla differenza tra:

- a) da un lato, il prezzo di base moltiplicato per un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche appartenenti a una categoria concorrente delle carni congelate in questione, aventi la stessa presentazione, e il prezzo medio delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, e
- b) d'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera comunitario di dette carni congelate;

considerando che il prezzo di base è fissato, per la campagna 1987, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1472/86 del Consiglio⁽³⁾; che il coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 è fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente dell'andamento prevedibile del mercato delle carni congelate, dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi

delle carni fresche o refrigerate appartenenti ad una categoria concorrente delle carni congelate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che per le carni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, alle sottovoci 02.01 A IV b); 2, 3, 4 e 5, il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse congelate moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 73/87⁽⁶⁾ ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1986, p. 3.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la

Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni ovine e caprine congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 5 dal 2 al 8 febbraio 1987 (*)	Settimana n. 6 dal 9 al 15 febbraio 1987 (*)	Settimana n. 7 dal 16 al 22 febbraio 1987 (*)	Settimana n. 8 dal 23 febbraio al 1° marzo 1987 (*)
02.01 A IV b) 1	206,723	211,703	214,500	216,510
2	144,706	148,192	150,150	151,557
3	227,395	232,873	235,950	238,161
4	268,740	275,214	278,850	281,463
5 aa)	268,740	275,214	278,850	281,463
bb)	376,236	385,299	390,390	394,048

(*) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 226/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 29 dicembre 1986;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84

consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 29 dicembre 1986, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 29 dicembre 1986, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 29 dicembre 1986, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia 29 dicembre 1986

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	20,101 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (*)

(*) Entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 29 dicembre 1986

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (1)	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (1)
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	9,447	4,724	0,945
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	20,101	10,051	2,010
	2. Busto o mezzo busto	14,071		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	22,111		
	4. Coscia intera o mezza coscia	26,131		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	26,131		
	bb) Pezzi disossati	36,584		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	15,076		
	2. Busto o mezzo busto	10,553		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	16,584		
	4. Coscia intera o mezza coscia	19,599		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	19,599		
	bb) Pezzi disossati	27,438		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	26,131		
	2. disossate	36,584		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	26,131		
	— disossate	36,584		

(1) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 227/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 02.01 A II a) da 1 a 3, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 12 maggio 1986 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1345/86 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 del 8. 5. 1986, pag. 37.

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77 ⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi ; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77 ;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta ;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali ;

che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4049/86 ⁽⁴⁾ ; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/86 ⁽⁶⁾ ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note ;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 17.

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 287/82 del Consiglio, del 3 febbraio 1982, che definisce il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità⁽²⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3349/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, che prevede una diminuzione del prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dalla Jugoslavia⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 73/87⁽⁵⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del

prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —		
01.02 A II (a)	50,310	35,227	114,707
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1	95,589	66,932	217,943
02.01 A II a) 2	76,471	53,546	174,354
02.01 A II a) 3	114,707	80,318	261,532
02.01 A II a) 4 aa)	—	100,398	326,914
02.01 A II a) 4 bb)	—	114,840	373,944
02.06 C I a) 1	—	100,398	326,914
02.06 C I a) 2	—	114,840	373,944
16.02 B III b) 1 aa)	—	114,840	373,944

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 228/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoce 02.01 A II b) 1, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è supe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 12 maggio 1986 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1345/86 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 02.01 A II b) da 2 a 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto della sottovoce 02.01 A II b) 1,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 37.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4049/86⁽²⁾; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/86⁽⁴⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresen-

tativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 73/87⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (*)

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	193,155
02.01 A II b) 2	154,524 (a)
02.01 A II b) 3	241,444
02.01 A II b) 4 aa)	289,732
02.01 A II b) 4 bb) 11	241,444 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	241,444 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	332,226 (a)

(*) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1986

che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri

(87/53/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 75, 84 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri ⁽⁴⁾, comporta un insieme di misure destinate a ridurre i tempi di attesa per i trasporti di merci alle frontiere interne della Comunità;

considerando che si debbono realizzare rapidamente nuovi progressi per agevolare maggiormente i controlli e le formalità negli scambi tra Stati membri; che la presente direttiva deve tenere in debito conto gli obiettivi perseguiti ed i risultati delle azioni nel quadro della realizzazione del mercato interno;

considerando che, in particolare nell'ambito del sistema del transito comunitario, l'operatore può aprire la procedura di transito all'interno dello Stato membro di partenza e/o prevedere l'immissione al consumo o l'assegnazione delle merci ad altro regime in un luogo situato all'interno dello Stato membro di destinazione e che, in tal contesto, gli Stati membri dovrebbero agevolare il ricorso a proce-

dure semplificate, nelle circostanze appropriate; che essi dovrebbero, del pari, impegnarsi per ripartire l'insediamento degli uffici doganali in modo da tenere conto, nel migliore dei modi, dei bisogni degli operatori commerciali;

considerando che per tener conto delle peculiarità del trasporto aereo è necessario adeguare, in funzione del traffico merci ed in maniera da soddisfare le esigenze effettive, le ore di funzionamento dei servizi preposti ai controlli negli aeroporti;

considerando che la cooperazione tra i servizi che espletano i controlli e le formalità dalle due parti di ogni posto di frontiera contribuirebbe a ridurre i tempi di attesa alle frontiere stesse;

considerando che anche un miglioramento delle modalità pratiche del trattamento delle merci e dei documenti contribuirebbe a ridurre i tempi di attesa;

considerando che le persone che partecipano a uno scambio tra Stati membri dovrebbero disporre di una procedura che consenta loro di informare le autorità nazionali e comunitarie degli eventuali problemi presentatisi ai passaggi di frontiera;

considerando che taluni controlli, in particolare quelli relativi all'esame dei documenti richiesti, sarebbero agevolati se le autorità ad essi preposte potessero delegare l'incarico a uno degli altri servizi rappresentati;

considerando che, per agevolare il pagamento delle somme eventualmente esigibili in sede di espletamento dei controlli e delle formalità, si dovrebbe offrire agli interessati la possibilità di utilizzare anche assegni bancari internazionali garantiti o certificati;

⁽¹⁾ GU n. C 237 del 18. 9. 1985, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 352 del 31. 12. 1985, pag. 291.

⁽³⁾ GU n. C 101 del 28. 4. 1986, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.

considerando che è auspicabile che siano fornite alla Commissione informazioni sulle condizioni di funzionamento dei posti di controllo situati alla frontiera o all'interno di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 83/643/CEE è modificata nel modo seguente :

1) all'articolo 2, l'attuale testo diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti :

« 2. Gli Stati membri facilitano, nelle circostanze che essi ritengono appropriate, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, il ricorso alle procedure semplificate previste dalla regolamentazione in materia di spedizione, di circolazione e di immissione al consumo delle merci.

3. Gli Stati membri si sforzano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tenere conto nel modo migliore dei bisogni degli operatori commerciali » ;

2) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4

1. Al fine di ricercare soluzioni adeguate ai problemi che si pongono alle frontiere comuni, gli Stati membri prendono le misure necessarie per sviluppare la cooperazione bilaterale tra i vari servizi che espletano controlli e formalità dalle due parti di queste frontiere.

2. La cooperazione prevista al paragrafo 1 riguarda in particolare :

- la sistemazione dei posti di frontiera,
- la trasformazione degli uffici di frontiera in uffici di controllo contigui o combinati, nei casi in cui ciò sia possibile.

3. Gli Stati membri cooperano al fine di armonizzare gli orari d'intervento dei vari servizi che espletano controlli e formalità dalle due parti di ciascun posto di frontiera. Qualora tale armonizzazione presenti difficoltà, essi ne informano la Commissione affinché essa possa suggerire agli Stati membri interessati le soluzioni che ritiene appropriate per risolvere le suddette difficoltà.

4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di una concertazione informale a livello locale e, eventualmente, nazionale, tra i rappresentanti dei vari servizi che partecipano ai controlli ed alle formalità, dei trasportatori, degli agenti doganali, degli spedizionieri e degli utenti. » ;

3) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché :

a) quando il volume del traffico lo giustifica, i posti di frontiera siano aperti, salvo quando la circolazione è vietata, in modo da consentire che :

— il passaggio delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per le merci assegnate a un regime doganale di transito ed i loro mezzi di trasporto, nonché per i veicoli che circolano a vuoto, salvo nel caso in cui sia necessario un controllo alla frontiera per prevenire il propagarsi di malattie ;

— i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì, per almeno dieci ore senza interruzione, ed il sabato, per almeno sei ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi ;

b) quando si tratti di veicoli e di merci trasportate con aeromobili, i tempi di cui alla lettera a), secondo trattino, siano adattati in modo da soddisfare le esigenze effettive, con possibilità di frazionamenti in funzione del traffico ;

c) i trasbordi che, nel quadro della normativa esistente, sono autorizzati dai servizi doganali al di fuori della loro sorveglianza possano essere effettuati in qualsiasi momento in maniera da soddisfare le esigenze effettive.

2. Allorché, per i servizi veterinari, si pongono problemi per rispettare in generale i periodi di tempo previsti al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e lettera b), gli Stati membri provvedono affinché un esperto veterinario sia disponibile durante questi periodi, mediante preavviso di almeno dodici ore presentato dall'operatore di trasporto ; nel caso di trasporto di animali vivi, tale preavviso può tuttavia essere prolungato fino a diciotto ore.

3. Qualora vari posti di frontiera siano situati in una stessa zona portuale o aeroportuale, gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1, a condizione che gli altri posti situati in questa zona possano effettivamente sdoganare le merci e i veicoli conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

4. Per i posti di frontiera ed i servizi doganali di cui al paragrafo 1 ed alle condizioni fissate dagli Stati membri, le competenti autorità degli Stati membri prevedono in casi eccezionali la possibilità di espletare i controlli e le formalità al di fuori delle ore di apertura, su richiesta specifica e giustificata presentata durante le ore di apertura, ed eventualmente mediante una remunerazione dei servizi resi. » ;

4) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 6

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine, essi organizzano gli orari d'intervento dei servizi che devono effettuare i controlli ed espletare le formalità, l'organico disponibile, nonché le modalità pratiche di trattamento delle merci e dei documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico. » ;

5) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 7

Gli Stati membri si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume di traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci assegnate a un regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto, nonché ai veicoli che circolano a vuoto. » ;

6) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 8

1. Gli Stati membri e la Commissione fanno in modo che le persone che partecipano ad uno scambio tra Stati membri possano informare rapidamente le autorità nazionali e comunitarie competenti dei problemi eventualmente incontrati durante un passaggio di frontiera. Le autorità competenti esaminano questi problemi e se essi non vengono risolti la Commissione propone soluzioni agli Stati membri interessati.

2. Uno Stato membro può chiedere, per risolvere difficoltà in materia di controlli o di formalità ai sensi della presente direttiva, consultazioni con un altro Stato membro. Se tali consultazioni non consentono di risolvere queste difficoltà, uno Stato membro può informare la Commissione affinché essa sottoponga le soluzioni che ritiene appropriate per risolvere le suddette difficoltà. » ;

7) nella direttiva sono inseriti gli articoli seguenti :

« Articolo 6 bis

Per quanto è possibile, gli Stati membri fanno in modo che, per delega esplicita delle autorità competenti e per

loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere taluni compiti spettanti a dette autorità, in particolare quelle riguardanti la presentazione dei documenti richiesti, l'esame della loro validità e autenticità nonché il controllo sommario dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l'espletamento di detti compiti. ».

« Articolo 7 bis

Gli Stati membri fanno in modo che le somme eventualmente esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi tra Stati membri possano essere pagate anche tramite assegni bancari internazionali garantiti o certificati, espressi nella moneta dello Stato membro in cui il debito è esigibile. ».

« Articolo 8 bis

Gli Stati membri forniscono alla Commissione in tempo utile le informazioni aggiornate sui posti di controllo ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1987.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il testo delle disposizioni che esso adotta ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MOORE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori

(87/54/CBE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i prodotti a semiconduttori trovano una sempre maggiore applicazione in una vasta gamma di industrie e che quindi la tecnologia dei semiconduttori può essere considerata fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità;

considerando che le funzioni dei prodotti a semiconduttori dipendono in gran parte dalle loro topografie e che la realizzazione di tali topografie richiede l'investimento di cospicue risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre esse possono essere copiate a costi notevolmente inferiori a quelli necessari per la loro realizzazione;

considerando che attualmente le topografie di prodotti a semiconduttori non godono di una chiara tutela nella legislazione vigente in tutti gli Stati membri e che tale protezione, ove esiste, ha caratteristiche diverse;

considerando che le differenze di tutela giuridica dei prodotti a semiconduttori nella legislazione degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato comune di tali prodotti e che tali differenze rischiano di aumentare con l'introduzione, da parte degli Stati membri, di nuovi provvedimenti legislativi in materia;

considerando che occorre eliminare le differenze esistenti che hanno simili effetti ed impedire l'apparizione di nuove differenze che abbiano effetti negativi sul mercato comune;

considerando che, per quanto riguarda l'estensione della tutela a persone fuori dalla Comunità, gli Stati membri dovrebbero poter agire per conto proprio se non sono adottate entro breve termine decisioni a livello della Comunità;

considerando che il quadro giuridico della Comunità in materia di tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori può, in un primo tempo, essere limitato a certi

principi basilari, enunciati in disposizioni che specifichino le persone da tutelare e l'oggetto della tutela, i diritti esclusivi che le persone tutelate dovrebbero poter far valere per autorizzare o vietare certi atti, le eccezioni a detti diritti e la durata della tutela;

considerando che le altre questioni possono per il momento essere disciplinate conformemente alle leggi nazionali, in particolare la questione di sapere se registrazione e deposito siano richiesti come condizione per la tutela e, fatta salva l'esclusione delle licenze rilasciate soltanto a causa del decorrere di un termine, la questione di sapere se ed a quali condizioni possano essere concesse licenze non facoltative per topografie tutelate;

considerando che la tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori conformemente alla presente direttiva non dovrebbe ostare ad altre forme di tutela;

considerando che si può rinviare, se necessario, ad uno stadio successivo l'esame di ulteriori misure sulla tutela giuridica nella Comunità delle topografie di prodotti a semiconduttori, mentre è urgente che tutti gli Stati membri applichino, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, alcuni principi basilari comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

Definizioni

Articolo 1

1. Agli effetti della presente direttiva:

- a) si intende per « prodotto a semiconduttori » ogni prodotto finito o intermedio
- i) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore e
- ii) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e
- iii) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme alle altre funzioni, una funzione elettronica;

⁽¹⁾ GU n. C 360 del 31. 12. 1985, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 249.

⁽³⁾ GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 5.

- b) si intende per « topografia » di un prodotto a semiconduttori una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati,
- i) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori e
 - ii) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione;
- c) si intende per « sfruttamento commerciale » la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi. Tuttavia ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4, l'espressione « sfruttamento commerciale » non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte da una misura presa conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare il paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), per adattarli al progresso tecnico.

CAPITOLO 2

Tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori

Articolo 2

1. Gli Stati membri tutelano le topografie di prodotti a semiconduttori, adottando disposizioni legislative che attribuiscono diritti esclusivi, conformemente alla presente direttiva.

2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è tutelata a condizione che sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo creatore e che non sia comunemente conosciuta nell'industria dei semiconduttori. Se la topografia di un prodotto a semiconduttori è costituita da elementi comunemente conosciuti nell'industria dei semiconduttori, essa è tutelata solo nella misura in cui la combinazione di questi elementi, nell'insieme, soddisfa le suddette condizioni.

Articolo 3

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 beneficiano del diritto alla tutela le persone creatrici di topografie di prodotti a semiconduttori.

2. Gli Stati membri possono disporre che :

- a) nel caso di una topografia creata nel quadro di un lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetta al datore di lavoro del creatore salvo disposizioni contrarie nel contratto di lavoro ;
- b) nel caso di una topografia creata in virtù di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta alla parte del contratto la quale abbia commissionato la topografia, salvo disposizioni contrarie del contratto.

3. a) Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 1, il diritto alla tutela spetta alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro o residenti abituali di uno Stato membro.

b) Ove gli Stati membri adottino disposizioni in conformità del paragrafo 2, il diritto alla tutela spetta :

i) alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro o residenti abituali di uno Stato membro ;

ii) alle società e altre persone giuridiche che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro.

4. Qualora non esista un diritto alla tutela ai sensi di altre disposizioni del presente articolo, il diritto alla tutela spetta anche alle persone di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), che

- a) per prime hanno sfruttato commercialmente all'interno di uno Stato membro una topografia non ancora utilizzata commercialmente altrove nel mondo e
- b) hanno avuto l'autorizzazione esclusiva di sfruttare commercialmente la topografia nella Comunità dalla persona titolare del diritto di disporne.

5. Il diritto alla tutela spetta anche agli aventi causa delle persone indicate ai paragrafi da 1 a 4.

6. Fatto salvo il paragrafo 7, gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi o intese con Stati terzi, nonché convenzioni multilaterali concernenti la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori nel rispetto del diritto comunitario e in particolare delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

7. Gli Stati membri possono avviare negoziati con Stati terzi allo scopo di estendere il diritto di tutela alle persone che non ne beneficiano ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri che avviano tali negoziati ne informano la Commissione.

Lo Stato membro che desidera estendere la tutela alle persone che altrimenti non beneficiano del diritto alla tutela ai sensi della presente direttiva oppure che desidera concludere un accordo o un'intesa per l'estensione della tutela con uno Stato non membro ne dà notifica alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Lo Stato membro tiene in sospeso l'estensione della tutela o la conclusione dell'accordo o dell'intesa per un mese dalla data di notifica alla Commissione. Tuttavia, se durante questo periodo la Commissione notifica allo Stato membro interessato la propria intenzione di presentare al Consiglio una proposta perché tutti gli Stati membri estendano la tutela alle persone o allo Stato terzo interessato, lo Stato membro in questione tiene in sospeso l'estensione della tutela o la conclusione dell'accordo o dell'intesa per un periodo di due mesi dalla data della notifica dello Stato membro.

Qualora, anteriormente alla scadenza di questo periodo di due mesi, la Commissione presenti una siffatta proposta al Consiglio, lo Stato membro tiene in sospeso l'estensione della tutela o la conclusione dell'accordo o dell'intesa per un ulteriore periodo di quattro mesi dalla data in cui la proposta è stata presentata.

In mancanza di una notifica o di una proposta della Commissione, oppure di una decisione del Consiglio entro i termini sopra prescritti, lo Stato membro può estendere la tutela o concludere l'accordo o intesa.

La proposta della Commissione sull'estensione della tutela, a prescindere dal fatto che sia stata presentata o meno in seguito alla notifica di uno Stato membro conformemente ai paragrafi precedenti, è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

La decisione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione non impedisce ad uno Stato membro di estendere la tutela a persone diverse da quelle che ne beneficino in tutti gli Stati membri, qualora esse siano incluse nelle proposte di estensione, accordo o intesa notificate, salvo diversa decisione del Consiglio presa a maggioranza qualificata.

8. Le proposte della Commissione e le decisioni del Consiglio ai sensi del paragrafo 7 sono pubblicate, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono disporre che i diritti esclusivi accordati conformemente all'articolo 2 non sorgano o cessino di essere applicabili alla topografia di un prodotto a semiconduttori qualora non sia stata presentata una regolare domanda di registrazione presso un pubblico ufficio entro due anni dal primo sfruttamento commerciale; oltre a tale registrazione, gli Stati membri possono rendere obbligatorio il deposito presso un pubblico ufficio di materiali identificativi o esemplificativi della topografia o di qualsiasi combinazione, come pure una dichiarazione relativa alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia, qualora essa preceda la data della domanda di registrazione.

2. Gli Stati membri garantiscono che il materiale depositato in conformità del paragrafo 1 non sia messo a disposizione del pubblico se rappresenta un segreto commerciale. Questa disposizione non osta alla divulgazione di tale materiale in seguito ad ordinanza del tribunale o di un'altra autorità competente a persone coinvolte in una controversia in merito alla validità o alla violazione dei diritti esclusivi di cui all'articolo 2.

3. Gli Stati membri possono esigere che i trasferimenti dei diritti sulle topografie tutelate siano registrati.

4. Gli Stati membri possono subordinare la registrazione e il deposito di cui ai paragrafi 1 e 3 al pagamento dei diritti, che non possono essere superiori ai costi amministrativi.

5. Non si può esigere l'adempimento di ulteriori formalità per ottenere o mantenere la tutela.

6. Gli Stati membri che prescrivono la registrazione prevedono ricorsi giuridici a favore della persona che ha diritto alla tutela conformemente alla presente direttiva e che può provare che un'altra persona ha chiesto o ottenuto la registrazione di una topografia senza la sua autorizzazione.

Articolo 5

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 comprendono il diritto di autorizzare o vietare uno degli atti seguenti:

- a) riproduzione di una topografia qualora sia tutelata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;
- b) sfruttamento commerciale o importazione per tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la topografia.

2. Indipendentemente dal paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare la riproduzione di una topografia in un ambito privato, a fini non commerciali.

3. Il diritto esclusivo menzionato nel paragrafo 1, lettera a), non è applicabile ad una riproduzione effettuata allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia o la topografia stessa.

4. I diritti esclusivi menzionati nel paragrafo 1 non si estendono agli atti relativi ad una topografia che soddisfa le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, e che è stata creata in base ad un'analisi e a una valutazione di un'altra topografia effettuate in conformità del paragrafo 3.

5. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), non è applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati posti sul mercato di uno Stato membro dalla persona che ha il diritto di autorizzarne la commercializzazione o con il consenso della stessa.

6. Non si può impedire di sfruttare commercialmente un prodotto a una persona che ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da un diritto esclusivo accordato da uno Stato membro conformemente alla presente direttiva.

Tuttavia, per atti compiuti dopo che tale persona ha saputo o ha avuto ragioni valide di ritenere che un prodotto a semiconduttori è protetto, gli Stati membri assicurano che, su richiesta del titolare del diritto, un tribunale possa richiedere, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale applicabile, il pagamento di un adeguato compenso.

7. Il paragrafo 6 si applica agli aventi causa della persona cui si riferisce il primo comma di tale paragrafo.

Articolo 6

Gli Stati membri non sottopongono i diritti esclusivi di cui all'articolo 2 a licenze rilasciate automaticamente e per legge soltanto a causa del decorrere di un termine.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono a che i diritti esclusivi di cui all'articolo 2 sorgano

a) qualora la registrazione sia la condizione per ottenere i diritti esclusivi in conformità dell'articolo 4, alla prima delle date seguenti :

i) la data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo ;

ii) la data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione, oppure

b) al momento del primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo ;

c) al momento della prima fissazione o codificazione della topografia.

2. Se i diritti esclusivi sorgono in conformità del paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri stabiliscono, per il periodo anteriore al sorgere di tali diritti, mezzi giuridici a favore delle persone aventi diritto alla tutela conformemente alla presente direttiva, le quali possano provare che altre persone abbiano con la frode riprodotto, sfruttato commercialmente oppure importato a questo scopo una topografia. Il presente paragrafo non pregiudica i mezzi giuridici disponibili per assicurare il rispetto dei diritti esclusivi accordati conformemente all'articolo 2.

3. I diritti esclusivi si estinguono dieci anni dopo la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo ovvero qualora la registrazione sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, dieci anni dopo la prima delle date seguenti :

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo ;

b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

4. Qualora una topografia non sia stata sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo entro quindici anni dalla sua prima fissazione o codificazione, i diritti esclusivi esistenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, si estinguono e non possono sorgere nuovi diritti esclusivi a meno che durante questo periodo non sia stata presentata una domanda di registrazione nella debita forma negli Stati membri in cui la registrazione è una condizione per il sorgere e il perdurare di diritti esclusivi.

Articolo 8

La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori a norma dell'articolo 2 non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate incorporate nella topografia e diversi dalla topografia stessa.

Articolo 9

Quando la legislazione degli Stati membri prevede che i prodotti a semiconduttori fabbricati sfruttando topografie tutelate possano essere muniti di un segno distintivo, tale segno deve essere una T maiuscola rappresentata nel modo seguente : T, «T», [T], ⊕, T* o ⊚.

CAPITOLO 3

Mantenimento di altre disposizioni legislative

Articolo 10

1. La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni legislative relative ai diritti sui brevetti e ai diritti sui modelli di utilità.

2. La presente direttiva non pregiudica :

a) i diritti conferiti dagli Stati membri in esecuzione dei loro obblighi derivanti da accordi internazionali, fra cui le disposizioni che estendono tali diritti a cittadini dello Stato membro interessato o a residenti nel territorio di quest'ultimo ;

b) le norme degli Stati membri in materia di tutela dei diritti d'autore che limitano la riproduzione di disegni o altre rappresentazioni artistiche di topografie mediante copia a due dimensioni.

3. La presente direttiva non osta alla tutela accordata dalla legislazione nazionale alle topografie di prodotti a semiconduttori fissate o codificate anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, ma non dopo la data fissata all'articolo 11, paragrafo 1.

CAPITOLO 4

essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Disposizioni finali*Articolo 12**Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 novembre 1987.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1986

recante quarta modifica della direttiva 70/357/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

(87/55/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 della direttiva 70/357/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/962/CEE⁽²⁾, dispone che gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 1986, autorizzare l'impiego sul proprio territorio dell'etilen-diamminotetraacetato calcico-disodico nei prodotti alimentari;

considerando che la Commissione ha presentato una proposta per la modifica di tale direttiva;

considerando che nel frattempo si è rivelato necessario prorogare a titolo transitorio la facoltà concessa agli Stati membri all'articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, che autorizza l'uso della sostanza in questione;

considerando che questa misura non comporta, in uno o più Stati membri, modifiche alle disposizioni legislative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 70/357/CEE, la data del 31 dicembre 1986 è sostituita da quella del 31 dicembre 1988.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. JOPLING

⁽¹⁾ GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31.⁽²⁾ GU n. L 354 del 9. 12. 1981, pag. 22.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1986

che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli

(87/56/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 78/1015/CEE ⁽⁴⁾ fissa nel suo allegato I i limiti per il livello sonoro dei motocicli; che l'articolo 8 di detta direttiva prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, decide una riduzione dei limiti ammissibili per il livello sonoro di cui all'allegato I;

considerando che all'adozione della direttiva 78/1015/CEE era stato sottolineato che essa costituiva un passo verso il miglioramento dell'ambiente, che occorreva continuare a promuovere lo sviluppo tecnico di motocicli meno rumorosi, che i valori limite allora fissati dovevano essere ridotti a circa 80 dB (A) prima del 1985, in particolare per i motocicli più potenti, e che i livelli da fissare dovevano tenere conto dei mezzi tecnici che potranno essere posti in atto a tale data;

considerando che la protezione della popolazione in ambiente urbano dagli inquinamenti acustici esige misure atte a ridurre il livello sonoro dei motocicli; che una siffatta riduzione deve essere resa possibile dal progresso tecnico nel frattempo intervenuto o da promuovere nella costruzione di questi veicoli;

considerando che a tal fine è opportuno modificare la direttiva 78/1015/CEE rendendo il metodo di misura più rappresentativo della reale utilizzazione dei motocicli nel flusso della circolazione urbana e riducendo il numero delle categorie di motocicli in funzione della diversa metodologia e per ravvicinare le disparità di trattamento tra dette categorie; che la fissazione di valori limite del livello sonoro per ciascuna di queste nuove categorie di motocicli rappresenta un passo verso un'effettiva riduzione del livello sonoro attualmente emesso da detti tipi di veicoli; che è opportuno procedere a queste riduzioni

in due tappe per consentire ai costruttori di disporre di un termine sufficiente per migliorare i loro prodotti;

considerando che dette riduzioni costituiscono un passo importante verso il miglioramento dell'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 78/1015/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1988:

- negli Stati membri in cui i motocicli o talune categorie di motocicli formano oggetto di un'omologazione nazionale, le prescrizioni tecniche armonizzate della direttiva 78/1015/CEE sono applicate in luogo delle corrispondenti prescrizioni nazionali ai fini del rilascio di una omologazione nazionale su domanda del costruttore o del suo mandatario;
- negli Stati membri in cui i motocicli o talune categorie di motocicli non formano oggetto di un'omologazione nazionale, l'immatricolazione non può essere rifiutata e la vendita, la messa in circolazione o l'uso di tali motocicli non possono essere vietati per il fatto che siano state osservate, anziché le corrispondenti prescrizioni nazionali, le prescrizioni tecniche armonizzate della direttiva 78/1015/CEE.

2. A decorrere dalle date fissate nella tabella che figura al punto 2.1.1 dell'allegato I per l'omologazione nazionale delle tre categorie di motocicli:

- gli Stati membri non possono più rilasciare il certificato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/1015/CEE per un tipo di motociclo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alla suddetta direttiva;
- gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di motociclo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alla direttiva 78/1015/CEE.

3. Due anni dopo le date di cui al paragrafo 2 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di nuovi motocicli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alla direttiva 78/1015/CEE.

⁽¹⁾ GU n. C 263 del 2. 10. 1984, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 15. 4. 1985, pag. 142.

⁽³⁾ GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 21.

Questo termine è tuttavia ridotto ad un anno per i nuovi motocicli della categoria 2 per quanto concerne l'osservanza del valore limite previsto per la prima tappa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° ottobre 1988 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1988.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

ALLEGATO

MODIFICA DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 78/1015/CEE

I punti 2.1.1, 2.1.4.3.1 e 2.1.4.3.2 sono sostituiti dai seguenti punti :

• 2.1.1. *Categorie di motocicli* (limiti per il livello sonoro e date di entrata in vigore di questi limiti)

2.1.1.1. Le categorie di motocicli, i limiti massimi dei livelli sonori misurati nelle condizioni previste ai punti da 2.1.2 a 2.1.5, nonché le date di entrata in vigore di questi limiti sono i seguenti :

Categorie di motocicli secondo la cilindrata (in cm ³)	Valori limite del livello sonoro in dB (A) e date di entrata in vigore per l'omologazione di un tipo di motociclo			
	1° tappa limiti in db (A)	Date in entrata in vigore per l'omologazione	2° tappa limiti in db (A)	Date di entrata in vigore per l'omologazione
1. ≤ 80	77	1° ottobre 1988	75	1° ottobre 1993
2. > 80 ≤ 175	79	1° ottobre 1989	77	31 dicembre 1994
3. > 175	82	1° ottobre 1988	80	1° ottobre 1993

2.1.1.2. La data di entrata in vigore del valore limite per il livello sonoro dei motocicli della categoria 2 per quanto concerne la seconda tappa può essere modificata prima della fine del 1994 dal Consiglio su eventuale proposta della Commissione ».

• 2.1.4.3.1. Motocicli con cambio di velocità non automatico

2.1.4.3.1.1. Velocità d'avvicinamento

Il motociclo si avvicina alla linea AA' ad una velocità costante :

— pari a 50 km/h oppure

— corrispondente ad una velocità di rotazione del motore pari al 75 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II.

Viene scelta la velocità meno elevata.

2.1.4.3.1.2. Scelta della marcia

2.1.4.3.1.2.1. I motocicli, indipendentemente dalla cilindrata del motore e muniti di un cambio con 4 marce o meno, sono sottoposti alla prova con la seconda marcia innestata.

2.1.4.3.1.2.2. I motocicli muniti di un motore con cilindrata non superiore a 175 cm³ e di un cambio di velocità con 5 o più marce sono sottoposti alla prova unicamente con la terza marcia innestata.

2.1.4.3.1.2.3. I motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 175 cm³ e di un cambio di velocità con 5 o più marce sono sottoposti ad una prova con la seconda marcia innestata e ad una prova con la terza marcia innestata. Si prende in considerazione la media delle due prove.

2.1.4.3.1.2.4. Qualora durante la prova eseguita con la seconda marcia innestata (vedi punti 2.1.4.3.1.2.1 e 2.1.4.3.1.2.3), il regime del motore all'avvicinarsi della linea di uscita del percorso di prova superi il 110 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II, la prova viene eseguita con la terza marcia innestata e viene considerato quale risultato della prova soltanto il livello sonoro misurato ».

• 2.1.4.3.2. Motocicli muniti di un cambio automatico

2.1.4.3.2.1. Motocicli senza selettore a mano

2.1.4.3.2.1.1. Velocità d'avvicinamento

Il motociclo si avvicina alla linea AA' a diverse velocità costanti di 30, 40 e 50 km/h oppure al 75 % della velocità massima su strada se questo valore è inferiore. Si sceglie la condizione che dà luogo al livello sonoro più elevato.

2.1.4.3.2.2. Motocicli muniti di un selettore a mano con X posizioni di marcia avanti**2.1.4.3.2.2.1. Velocità d'avvicinamento**

Il motociclo si avvicina alla linea AA' ad una velocità costante

- inferiore a 50 km/h, con una velocità di rotazione del motore pari al 75 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II, oppure
- pari a 50 km/h con una velocità di rotazione del motore inferiore al 75 % del regime di cui al punto 2.4 dell'allegato II.

Se nel corso della prova a velocità costante di 50 km/h si verifica una retrogradazione in prima, la velocità di avvicinamento del motociclo può essere aumentata sino ad un massimo di 60 km/h per evitare il passaggio a marce inferiori.

2.1.4.3.2.2.2. Posizione del selettore a mano

Se il motociclo è munito di un selettore a mano con X posizioni di marce avanti, la prova deve essere eseguita con il selettore nella posizione più alta; non deve essere utilizzato il dispositivo volontario per il passaggio a marce inferiori (ad esempio il « Kickdown »). Nel caso in cui dopo la linea AA' si verifica un passaggio automatico ad una marcia inferiore, si ricomincia la prova utilizzando la posizione più alta — 1 e, all'occorrenza, la posizione più alta — 2, al fine di individuare la posizione più alta del selettore che garantisca lo svolgimento della prova senza il passaggio automatico ad una marcia inferiore (senza utilizzare il « Kickdown »).

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1986****relativa alla conclusione del protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica**

(87/57/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica ⁽²⁾, firmata a Parigi il 4 giugno 1974 ed entrata in vigore il 6 maggio 1978, nonché della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ⁽³⁾, firmata a Ginevra il 14 novembre 1979 ed entrata in vigore il 16 marzo 1983 ;

considerando che il 26 marzo 1986 un protocollo di modifica della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, inteso ad estenderne il campo di applicazione all'inquinamento della zona marittima dovuto ad emissioni atmosferiche, ha formato oggetto di una conferenza diplomatica di negoziazione e di adozione, alla quale hanno partecipato le parti contraenti della convenzione di Parigi, compresi la Comunità e nove Stati membri ; che questo protocollo è stato firmato a nome della Comunità ;

considerando che è pertanto necessario che la Comunità approvi il protocollo,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome delle Comunità il protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, per quanto riguarda la Comunità, al deposito dell'atto di approvazione presso il governo della Repubblica francese, conformemente all'articolo VI, paragrafo 5, del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. SHAW

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 15. 12. 1986.⁽²⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11.

PROTOCOLE D'AMENDEMENT

de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique

LÈS PARTIES CONTRACTANTES à la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, faite à Paris le 4 juin 1974 (ci-après dénommée « convention »);

RAPPELANT l'article 1^{er} de la convention par lequel les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour éviter la pollution de la mer;

RECONNAISSANT que la convention ne contient aucune disposition sur la prévention de la pollution transatmosphérique de la zone maritime;

DÉSIREUSES d'étendre la partie de la convention à ladite pollution,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS CI-APRÈS :

Article premier

La clause ci-après est insérée après l'alinéa iii) point c) de l'article 3 de la convention :

- « iv) par les émissions dans l'atmosphère, que celles-ci soient d'origine terrestre ou provenant de structures artificielles, telles que définies à l'alinéa iii) ci-avant ».

Article II

La première phrase du paragraphe 3 de l'article 4 est amendée par l'insertion des mots « et émissions dans l'atmosphère » après les mots « rejets dans les cours d'eau ».

Article III

La clause ci-après est insérée au début de l'article 16 point d) de la convention :

- « d'examiner la faisabilité et, le cas échéant, ».

Article IV

1. Le présent protocole est ouvert à Paris, à partir du 26 mars 1986 et jusqu'au 30 juin 1986, à la signature des États parties à la convention à la date d'ouverture à la signature du présent protocole, ainsi qu'à la signature de la Communauté économique européenne.

2. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation.

Article V

Après le 30 juin 1986, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion des États visés à l'article 24 de la convention ainsi qu'à l'adhésion de la Communauté économique européenne.

Article VI

1. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date à laquelle la dernière des parties contractantes visées à l'article IV du présent protocole aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour tout autre État devenant partie au présent protocole après son entrée en vigueur, le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date à laquelle ledit État aura déposé son instrument d'adhésion.

3. Tout État devenant partie contractante au présent protocole, sans être partie contractante à la convention, sera considéré, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour ledit État, comme partie contractante à la convention, telle qu'amendée par le présent protocole.

4. Tout État devenant partie contractante à la convention après l'entrée en vigueur du présent protocole, sera considéré comme partie contractante à la convention, telle qu'amendée par le présent protocole.

5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement de la République française.

Article VII

Le gouvernement dépositaire avisera les parties contractantes et les États visés à l'article 22 de la convention des signatures du présent protocole, des dépôts des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ce conformément aux articles IV, V et VI, ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

Article VIII

L'original du présent protocole, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé auprès du gouvernement de la République française.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 26 mars 1986.

PROTOCOL

amending the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources

THE CONTRACTING PARTIES to the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources, done at Paris on 4 June 1974 (hereinafter referred to as 'the Convention');

RECALLING Article 1 of the Convention, in which the Contracting Parties pledge themselves to take all possible steps to prevent pollution of the sea;

RECOGNIZING that the Convention does not contain provisions referring to the prevention of pollution of the maritime area through the atmosphere;

DESIRING to extend the scope of the Convention to such pollution;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I

The following is inserted in Article 3 of the Convention after iii. of subparagraph c:

- iv. by emissions into the atmosphere from land or from man-made structures as defined in subparagraph iii. above.

Article II

The first sentence of Article 4, paragraph 3, is amended by inserting 'and emissions into the atmosphere', after 'discharges into watercourses'.

Article III

The following is inserted at the beginning of Article 16 d of the Convention:

- 'to examine the feasibility of and, as appropriate.'

Article IV

1. This Protocol shall be open for signature at Paris from 26 March 1986 until 30 June 1986 by the States which are parties to the Convention on the date of the opening for signature of this Protocol, and by the European Economic Community.

2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval.

Article V

After 30 June 1986 this Protocol shall be open for accession by any State referred to in Article 24 of the Convention and by the European Economic Community.

Article VI

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the last

of the contracting parties referred to in Article IV of this Protocol has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For any other State becoming party to this Protocol after its entry into force, this Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date on which that State has deposited its instrument of accession.

3. Any State which becomes a contracting party to this Protocol without being a contracting party to the Convention shall be considered as a contracting party to the Convention as amended by this Protocol as of the date of entry into force of this Protocol for that State.

4. Any State which becomes a contracting party to the Convention after the entry into force of this Protocol shall be considered as a contracting party to the Convention as amended by this Protocol.

5. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Government of the French Republic.

Article VII

The Depository Government shall inform the Contracting Parties and those States referred to in Article 22 of the Convention of signature of this Protocol, of the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, made pursuant to Articles IV, V and VI, and of the date of entry into force of this Protocol.

Article VIII

The original of this Protocol, of which the English and French texts shall be equally authentic, shall be deposited with the Government of the French Republic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in Paris, this 26 March 1986.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

(87/58/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che con la direttiva 77/391/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini; che, tenuto conto dei risultati conseguiti e dell'andamento soddisfacente dei programmi presentati dagli Stati membri, il Consiglio ha istituito, con la direttiva 82/400/CEE ⁽⁶⁾, un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini;

considerando che con la direttiva 78/52/CEE ⁽⁷⁾ il Consiglio ha stabilito i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzoootica dei bovini;

considerando che, tenuto conto dei risultati conseguiti nel quadro della direttiva suddetta e dell'andamento soddisfacente dei programmi precedenti presentati dagli Stati membri, è necessario adottare misure analoghe per portare gli allevamenti bovini della Spagna e del Portogallo agli stessi standard comunitari per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi;

considerando che in zone limitate di taluni Stati membri occorre effettuare controlli di routine in tutti gli allevamenti per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi;

considerando che è ancora necessario che taluni Stati membri presentino piani per l'eradicazione accelerata della leucosi enzoootica dei bovini;

considerando che l'eradicazione definitiva di queste malattie costituisce una base indispensabile per la realiz-

zazione del mercato interno — quanto agli scambi di bovini — nonché per aumentare la produttività dell'allevamento e migliorare quindi le condizioni di vita delle persone che lavorano in questo settore;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario autorizzare ciascuno Stato membro avente diritto a presentare nuovi piani per un ulteriore triennio;

considerando che è giustificata la partecipazione finanziaria della Comunità alla presente azione;

considerando che i piani presentati dagli Stati membri devono rispondere a criteri ed obiettivi comunitari; che essi devono pertanto essere approvati secondo una procedura comunitaria e che la loro attuazione deve essere regolarmente controllata in loco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituita un'azione complementare della Comunità destinata a portare a compimento l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini.

Articolo 2

1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elaborano piani di eradicazione conformi agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/391/CEE e ai criteri stabiliti dalla direttiva 78/52/CEE.

2. Per quanto necessario, gli altri Stati membri elaborano nuovi piani di eradicazione accelerata della tubercolosi e della brucellosi dei bovini.

Detti piani sono comunicati alla Commissione entro tre mesi dalla notifica della presente decisione.

3. Per quanto necessario, gli Stati membri elaborano piani di eradicazione della leucosi bovina enzoootica, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 77/391/CEE.

Detti piani sono comunicati alla Commissione entro nove mesi dalla notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. C 291 del 18. 11. 1986, pag. 2.

⁽²⁾ Parere reso il 19 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 16 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.

Articolo 3

1. Dopo aver esaminato i piani proposti e le eventuali modifiche, la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 10.
2. Il comitato del Fondo è consultato sugli aspetti finanziari.
3. Alle date fissate dalla Commissione nella decisione di approvazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per attuare i nuovi piani di eradicazione accelerata.

Articolo 4

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per le azioni previste dalla presente decisione.
2. Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione alle misure adottate nel quadro dei nuovi piani di eradicazione accelerata ed approvate conformemente all'articolo 3 fruiscono di una partecipazione della Comunità entro i limiti stabiliti agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

1. Per ciascuno Stato membro la partecipazione finanziaria della Comunità dura tre anni a decorrere dalla data che sarà fissata dalla Commissione nella decisione di approvazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. Per il periodo di cui al paragrafo 1, l'importo previsionale del contributo a carico del bilancio della Comunità nell'ambito del capitolo delle spese inerenti al settore agricolo è stimato a 31,7 milioni di ECU.

Articolo 6

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per l'indennizzazione per gli animali macellati, secondo le seguenti modalità:
 - in caso di brucellosi: gli animali provenienti da allevamenti che non hanno mai raggiunto lo statuto dei tipi B₃ o B₄ definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 78/52/CEE;
 - in caso di tubercolosi: gli animali provenienti da allevamenti che non hanno mai raggiunto lo statuto del tipo T₃ definito all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 78/52/CEE;
 - in caso di leucosi enzootica dei bovini: gli animali provenienti da allevamenti che non hanno mai raggiunto lo statuto di indenni da leucosi enzootica dei bovini ai sensi della definizione adottata dallo Stato membro interessato.
2. La Comunità rimborsa agli Stati membri un importo di 72,5 ECU per vacca e di 36,25 ECU per bovino diverso dalle vacche macellati nel quadro delle azioni previste

dalla presente decisione e che soddisfano le disposizioni tecniche particolari di cui al capitolo 1 della direttiva 77/391/CEE.

Articolo 7

1. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, si applicano alle decisioni della Commissione concernenti il finanziamento comunitario della presente azione.
2. Le domande di pagamento devono riferirsi alle macellazioni effettuate dagli Stati membri nel corso dell'anno ed essere presentate anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie ⁽²⁾, e gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano per quanto di ragione.

Articolo 9

1. Il controllo veterinario dell'esecuzione dei nuovi piani di eradicazione accelerata si effettua conformemente all'articolo 10 della direttiva 77/391/CEE.
2. Quando tutti i nuovi piani di eradicazione accelerata sono realizzati, la Commissione presenta al Consiglio una relazione generale sui risultati ottenuti, corredata — se del caso — di proposte per il proseguimento dell'armonizzazione dei sistemi profilattici nazionali.

Articolo 10

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, in appresso denominato « comitato », è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.
2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione se conformi al parere del comitato. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se, trascorso il termine di tre mesi dalla data a cui gli è stata presentata la proposta, il Consiglio non ha adottato delle misure, la Commissione adotta le misure proposte che sono di immediata applicazione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 152/87 della Commissione, del 21 gennaio 1987, che fissa, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1987, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e Portogallo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 20 del 22 gennaio 1987)

A pagina 8, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terza riga:

anziché: « 75 000 t »,

leggi: « 100 000 t ».

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RAPPORTO SULL'EVOLUZIONE SOCIALE

ANNO 1985

Bruxelles — Lussemburgo / Aprile 1986

**Allegato alla «Diciannovesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee» in
applicazione dell'articolo 122 del trattato CEE**

Ogni anno la Commissione pubblica il suo rapporto sociale che traccia nelle grandi linee gli avvenimenti sociali dell'anno precedente nell'Europa.

L'introduzione, di carattere generale e politico, espone le principali attività delle Comunità nel 1985, nel settore sociale, e delinea le prospettive per il prossimo futuro.

Nel sommario:

- A. Introduzione
- B. Evoluzione sociale nella Comunità nel 1984
- C. Allegato statistico

243 pagine

CB-46-86-565-IT-C

ISBN: 92-825-6406-1

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

800 FB

26 900 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**TRENTADUESIMO SOMMARIO
DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO**

1° gennaio — 31 dicembre 1984

Il sommario delle attività del Consiglio delle Comunità europee, pubblicato annualmente, fa il punto sull'evoluzione delle varie materie trattate dal Consiglio durante l'anno di riferimento.

Introduzione

Capitolo I — Funzionamento delle istituzioni

Capitolo II — Libera circolazione e norme comuni

Capitolo III — Politica economica e sociale

Capitolo IV — Relazioni esterne e relazioni con gli Stati associati

Capitolo V — Agricoltura

Capitolo VI — Questioni amministrative, varie

281 pagine.

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: BX-44-85-371-IT-C

ISBN: 92-824-0293-2

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa::

300 FB 10 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo